



COMUNE DI VALFABBRICA

06029 PROVINCIA DI PERUGIA

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE
NUM. 58 DEL 06-09-2024

ORIGINALE

Oggetto: AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO DINNANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELL'UMBRIA NELL'APPELLO PROMOSSO DALLA CONTRIBUENTE B.P. AVVERSO ALLA SENTENZA 43/2024 (IMU 2020)

L'anno duemilaventiquattro addì sei del mese di settembre alle ore 13:00, in modalità telematica, ai sensi del Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi in modalità telematica approvato dal Consiglio Comunale con atto n 9 del 8/4/2022, si è riunita, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco, la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

BACOCOLI ENRICO	SINDACO	Presente videoconferenza	in
CHIAPPINI VENANZIO	VICE SINDACO	Presente videoconferenza	in
BARBERO CAMILLA	ASSESSORE	Presente videoconferenza	in
CANESCHI LORENA	ASSESSORE	Presente videoconferenza	in
MENCARELLI LUIGI	ASSESSORE	Presente videoconferenza	in

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza il Sig. BACOCOLI ENRICO in qualità di SINDACO

Partecipa alla seduta il Segretario comunale DOTT. GRILLI FRANCESCO

Soggetta a comunicazione	S
Immediatamente eseguibile	S
Soggetta a ratifica da parte del Consiglio	N

- con Delibera C.C. n° del ;
 modificata con Delibera n° del
 integrata con Delibera n° del
 Rettificata con Delibera n° del

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che l'Ufficio Tributi dell'intestato Ente ha provveduto, nell'ambito della sua attività di verifica, a notificare alla signora B.P. l'avviso di accertamento n. 48 del 15/12/2023 relativo all'imposta IMU per l'anno 2020;
- entro i termini previsti dalla legge, è stato proposto ricorso da parte della contribuente, innanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Perugia (CGTP) avverso all'atto di accertamento di cui al punto precedente, emesso da parte di questo Comune;
- con sentenza n. 264 del 03/07/2024, depositata in data 29/07/2024 la CGTP rigettava il ricorso della contribuente relativo all'accertamento IMU 2020 n. 48/2023, nulla sulle spese;
- la contribuente entro i termini previsti dalla Legge provvedeva a proporre ricorso in appello innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di II Grado dell'Umbria avverso alla sentenza di cui al punto precedente, acquisito al protocollo dell'Ente n. 8641 del 20/08/2024 (IMU 2020);

CONSIDERATO che la contribuente ha proposto molteplici ricorsi per analoghi avvisi di accertamento IMU e TASI relativi ad anni di imposta diversi;

VISTE le precedenti Sentenze in primo grado (n. 396/2021, 397/2021, 458/2023, 466/2023, 59/2024, 234/2024) e secondo grado (n. 60/2022, 61/2022, 268/2023, 269/2023) emesse in favore del Comune di Valfabbrica che hanno confermato la validità degli avvisi di accertamento in questione e l'operato degli uffici comunali;

SENTITO il riferimento il Responsabile dell'Area Finanziaria che ha rappresentato alla Giunta Comunale le ragioni tecniche atte ad evidenziare come la costituzione del Comune nei giudizi di cui è caso si renda opportuna e necessaria per sostenere la correttezza e la ragionevolezza dell'operato degli Uffici Comunali;

VISTO l'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 546 del 31.12.1992 il quale prevede, in materia di contenzioso tributario, che "l'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso sta in giudizio mediante l'organo di rappresentanza previsto dal proprio ordinamento";

VISTO il D. Lgs. 267 del 18.08.2000 (c.d. Testo Unico degli Enti Locali) ed in particolare l'art. 50, che assorbe l'art. 36, comma 1 della Legge 142/90, il quale prevede che la rappresentanza legale del Comune spetta al Sindaco;

ATTESO che il Comune di Valfabbrica non dispone di un ufficio di avvocatura e che pertanto si avvale, mediante incarico esterno ad alto contenuto di professionalità, dell'assistenza di un difensore esperto nella materia oggetto del giudizio, in conformità alle vigenti disposizioni di legge;

DATO ATTO che con Determinazione n. 238 del 30/04/2024 è stato dato incarico al Dott. Taschini Stefano con Studio Commerciale-Tributario in Perugia, Via Canali, 23, C.F. TSCSFN85B11G478R, P.I. 03320110541, iscritto all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili della Provincia di Perugia in data 1/3/2013 al n. 1174/A, l'incarico di assistenza, rappresentanza e di difensore di

codesto Ente nel contenzioso tributario innanzi alla Corte di Giustizia di I° grado di Perugia e di II° grado dell'Umbria;

CONSIDERATO che il Responsabile dell'Area Finanziaria ha evidenziato come la resistenza del Comune nel giudizio di cui è caso si renda opportuna e necessaria per sostenere la correttezza e la ragionevolezza dell'operato degli uffici Comunali;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, nr. 267;

CON VOTAZIONE UNANIME FAVOREVOLE, resa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Dato atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, che qui si intende integralmente riportato;

1. DI AUTORIZZARE il Sindaco a costituirsi in giudizio per la tutela dei diritti, degli interessi e delle ragioni dell'Ente, come parte resistente avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di II Grado dell'Umbria nel seguente ricorso promosso dalla contribuente B.P.:
 - Appello avverso la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Perugia n. 264 del 03/07/2024, depositata in data 29/07/2024 relativo all'accertamento IMU 2020 n. 15/2023;
2. DI RICORRERE all'assistenza del Dott. Taschini Stefano, nato a Perugia l'11/02/1985, C.F.: TSCSFN85B11G478R, con Studio Commerciale-Tributario in Perugia, Via Luigi Canali n. 23, difensore esperto nella materia oggetto del giudizio, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, non disponendo l'Ente di personale dipendente in possesso di idonea esperienza, come da DT. n. 238 del 30/04/2024;
3. DI DARE MANDATO al responsabile dell'area finanziaria e tributi a porre in essere tutti gli atti conseguenti e necessari per la difesa e rappresentanza legale dell'Ente;

Infine, la Giunta comunale, stante l'urgenza di provvedere, a votazione unanime e palese

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO FINANZIARIA

VISTO, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione in base all'art. 49 T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000

Data: 05-09-2024

Il Responsabile del servizio
Santoni Stefano

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

VISTO, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile in base all'art. 49 T.U.E.L. D. Lgs 267/2000, attestando nel contempo la relativa copertura finanziaria

Data: 05-09-2024

Il Responsabile del servizio
Santoni Stefano

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. GRILLI FRANCESCO

IL PRESIDENTE
BACOCOLI ENRICO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ART. 124 T.U.E.L.

Certifico io Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente atto è pubblicata all'albo pretorio con decorrenza 11-09-24 e fino al 26-09-24, Reg. n. 738, ai sensi dell'art. 124 T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000:

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. GRILLI FRANCESCO

VALFABBRICA li 11-09-24

Che la presente deliberazione:

[S] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL – D.Lgs. n. 267/2000;

[] diviene esecutiva ai sensi di legge per decorrenza dei termini il giorno 06-09-24.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza comunale, li 11-09-24